

# Italia Oggi

## Halley

La nuova norma del decreto legge P.a. (dl 44/2023) solleva due possibili interpretazioni

### Idonei in graduatoria per 2 anni

*Il tetto del 20% finisce per incidere sull'efficacia temporale*

LUIGI OLIVERI

Il tetto agli idonei incide sulla durata della validità delle graduatorie. La modifica dell'articolo 35, comma 5-ter, del g.l.s. 165/2001, introdotta dal decreto legge P.a. (dl 44/2023) convertito in legge 74/2023 continua a porre problemi operativi.

La nota (Ugm\_Fp-0001187-A-16/06/2023) della Funzione pubblica ha contribuito a risolvere un problema: la decorrenza del tetto agli idonei nei concorsi. La nota aderisce al principio *tempus regit actum*, indicando, dunque, che il tetto varrà solo per le graduatorie conseguenti a bandi di concorso approvati a partire dal 21 giugno in poi, data di entrata in vigore della legge 74/2023.

La nota non affronta, però, altre questioni delicate e, in particolare, non prende alcuna posizione sull'interpretazione del passaggio della nuova norma a mente del quale "in caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo".

Tale testo normativo si innesta male nella disciplina dei concorsi, perché è difficile scorgere il coordinamento con la previsione contenuta nella prima parte del comma 5-ter del medesimo articolo 35 del d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione". Delle due l'una: o le graduatorie vigono per due anni dall'approvazione e, quindi, è possibile scorrere gli idonei (pur nel limite del 20% dei posti in graduatoria successivi a quelli che danno diritto all'assunzione) per tutti i due anni di vigenza; oppure, se lo scorrimento della graduatoria è ammesso solo per rimediare alla rinuncia all'assunzione o alle dimissioni del candidato piazzato nei posti utili alla costituzione del rapporto di lavoro entro sei mesi dall'assunzione stessa, allora la graduatoria resta utilizzabile per un tempo variabile: sei mesi dall'effettiva assunzione di ciascuno dei vincitori assunti. Comunque, un tempo 4 volte inferiore circa alla durata della vigenza della graduatoria. Che il primo periodo di un medesimo comma possa affermare la vigenza delle graduatorie per 2 anni e il successivo quinto periodo sostanzialmente disporre qualcosa di molto diverso, affermando la possibilità di scorrere le graduatorie per rinuncia o dimissioni entro 6 mesi dalle assunzioni, appare oggettivamente poco accettabile sul piano della tecnica normativa. Le interpretazioni possibili appaiono le seguenti.

Secondo quella letterale e restrittiva (che crea il problema del coordinamento tra primo e quinto periodo del comma), la rinuncia o le dimissioni entro 6 mesi dalle assunzioni sono la condizione legittimante lo scorrimento delle graduatorie. La conseguenza di tale lettura è che se nessuno dei vincitori rinunci e nessuno degli assunti si dimetta nei successivi 6 mesi, non sarebbe più possibile scorrere la graduatoria

